



COMUNE di BREGANZE

(Provincia di Vicenza)

Piazza Mazzini, 49 – 36042 BREGANZE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO
2015/2016**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Durata
- Art. 3 – Periodo di prova
- Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio di servizio atipico
- Art. 5 – Modalità di organizzazione del servizio
- Art. 6 – Automezzi in funzione e tipologia
- Art. 7 – Personale dipendente
- Art. 8 – Personale di accompagnamento
- Art. 9 – Documento unico di valutazione di rischi da interferenze
- Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore
- Art. 11 – Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 12 – Incidenti durante il servizio
- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Responsabilità
- Art. 15 – Cauzione definitiva
- Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto
- Art. 17 – Subappalto
- Art. 18 – Penalità
- Art. 19 – Esecuzione in danno
- Art. 20 – Risoluzione del contratto
- Art. 21 – Recesso unilaterale del Comune di Breganze
- Art. 22 – Trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
- Art. 23 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 24 – Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 25 – Stipulazione del contratto e richiesta di esecuzione anticipata delle prestazioni
- Art. 26 – Spese contrattuali
- Art. 27 – Obblighi di tracciabilità
- Art. 28 – Definizione delle controversie
- Art. 29 – Reclami
- Art. 30 – “Patto di integrità e Protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei pubblici appalti”
- Art. 31 – Riferimento ad altre norme
- Art. 32 – Allegati

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio di trasporto scolastico dei bambini della scuola dell'infanzia e degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, site nel territorio comunale, da effettuarsi secondo i percorsi indicati negli allegati sub 1);
- 2) il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, site nel territorio comunale, prevede anche rientri pomeridiani per i quali viene garantito il trasporto scolastico come evidenziato nell'allegato suindicato.

I dati riportati nell'allegato sub 1, hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica sulla base delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e della sua organizzazione, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore comprensione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale e del bando di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. è, inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore, statale e regionale:

- D.M. 20.12.1991 n. 448;
- D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. Veneto 30.10.1998, n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.04.2010;
- D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- DGR n. 1449 del 13.09.2011 "Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in materia di noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e di autoservizi atipici di cui alla L.R. 14 settembre 1994, n. 46".

ART. 2 – DURATA

L'affidamento avrà durata annuale corrispondente all'anno scolastico 2015/2016.

Il calendario relativo al servizio annuale di trasporto scolastico verrà comunicato dal Servizio Scuola del Comune di Breganze prima dell'inizio del servizio. L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

Qualora alla scadenza dell'appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del servizio, dietro semplice richiesta scritta, può obbligare l'appaltatore ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del medesimo da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo pari a quattro

mesi. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

ART. 3 – PERIODO DI PROVA

Per i primi quattro mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio.

Durante tale periodo la Stazione Appaltante può, con atto debitamente motivato, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale eventualità spetta all'appaltatore il solo corrispettivo del servizio eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante receda dal contratto, essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria, ed eventualmente anche alle successive.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZIO ATIPICO

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quanti disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46, ad oggetto: "Disciplina degli autoservizi atipici" e s.m.i.; pertanto, le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da detta normativa.

Il servizio sarà affidato alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che, per tale attività, sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

La Stazione Appaltante rilascerà all'appaltatore apposita autorizzazione all'esercizio di "autoservizio atipico", ai sensi e secondo le modalità di cui alla L.R. 46/1994. Detta autorizzazione dovrà essere allegata alla carta di circolazione di ciascun autobus autorizzato.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici ed amministrativi, con proprio personale e con automezzi in numero sufficiente all'espletamento del servizio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il servizio di trasporto scolastico consiste, in via principale e salvo diverse modalità organizzative legate alle necessità del medesimo, nel trasporto degli alunni dai luoghi di raccolta alla scuola frequentata e viceversa.

Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione dell'anno scolastico 2015/2016.

Poiché l'orario delle lezioni sarà definitivo solo ad anno scolastico avviato, le indicazioni di inizio e termine dei servizi riportate nel prospetto allegato sub 1), potranno subire qualche modifica in tal senso. L'appaltatore dovrà essere in grado comunque, e senza aggravio di prezzo, di garantire i servizi anche durante l'orario provvisorio.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, nelle prime settimane di scuola, le variazioni alle fermate, ai punti di raccolta ed agli orari, necessarie per migliorare il servizio.

Nei giorni in cui alcune classi della scuola primaria e secondaria di primo grado effettuano il rientro pomeridiano, il servizio si articolerà in un viaggio al mattino, un viaggio al termine delle lezioni antimeridiane e un viaggio al termine del rientro pomeridiano.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stabilire le fermate di ciascun percorso, privilegiando, dove possibile, l'effettuazione delle fermate in corrispondenza di quelle del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Al momento del ritorno, i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di discesa. Resta inteso che è compito dell'accompagnatore – ove presente – o dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido d'identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento d'identità del genitore stesso.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sul mezzo e l'accompagnatore, se presente, o l'autista, dovrà reperire telefonicamente l'adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento l'alunno, al termine del percorso, sarà accompagnato presso la sede dell'autotrasportatore, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio sarà sospeso.

Dovranno essere garantiti i servizi e gli orari indicati nel prospetto allegato sub 1).

La Stazione Appaltante, in base alle richieste dell'utenza, alle modifiche dell'organizzazione scolastica ed a situazioni imprevedibili, che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico, si riserva di modificare, ridurre o ampliare il numero delle utenze, i percorsi, gli orari, le fermate ed i servizi di cui ai predetti prospetti.

I percorsi sono stabiliti tenuto conto che gli studenti non possono rimanere nel mezzo per un tempo orientativamente superiore ai 45 (quarantacinque) minuti (da calcolarsi tra l'orario della prima fermata e quello di arrivo alla scuola, per l'andata; tra l'orario di partenza dalla scuola all'orario dell'ultima fermata, per il ritorno).

Gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione in tempo utile a rispettare l'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono disporre prontamente del mezzo di ritorno, salvo casi eccezionali da concordarsi con la Stazione Appaltante e l'Autorità scolastica.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore, non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed interventi sugli automezzi.

Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa. Sono, invece, calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse.

L'appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed alla scuola.

L'appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali la rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte della Stazione Appaltante.

La variazione dei percorsi di cui all'allegato sub 1), al presente Capitolato Speciale d'Appalto, sia in aumento che in diminuzione contenuta entro il 10% del chilometraggio medio giornaliero non dà titolo alla revisione del corrispettivo di contratto.

Invece, per le variazioni di chilometraggio, sia in aumento che in diminuzione, superiori al 10%, l'importo dovuto all'appaltatore, sarà rideterminato sulla base del prezzo al chilometro corrisposto, risultante dalla seguente operazione matematica: importo annuo IVA esclusa di contratto diviso per il numero dei giorni di scuola dell'anno scolastico di riferimento, diviso per il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati nell'anno scolastico.

In caso di aumento di costi, la Stazione Appaltante si riserva comunque di individuare ed approvare misure idonee a ricondurre il costo del servizio a carico della medesima al corrispettivo contrattuale, anche con la soppressione – eventualmente parziale – di tratte di percorrenza.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi o di soppressione degli stessi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato secondo il costo unitario per linea, calcolato sulla base della formula del corrispettivo annuo (I.V.A. Esclusa) diviso per il numero delle linee attive.

Qualora l'appaltatore per qualsiasi motivo, non effettui il servizio previsto, dovrà dare avviso tempestivo al Servizio Scuola del Comune e alle scuole interessate.

E' facoltà dell'appaltatore proporre alla Stazione Appaltante modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti composizioni delle linee. La Stazione Appaltante potrà considerare favorevolmente le proposte tese a diminuire i tempi di percorrenza delle linee e autorizzerà le modifiche ritenute opportune variando il "Piano dei trasporti". Solo in questo caso le proposte dell'appaltatore potranno ritenersi accolte e autorizzate. Ogni altra variazione introdotta, senza autorizzazione, deve ritenersi inadempienza contrattuale e come tale soggetta a quanto disposto dal successivo articolo 20.

ART. 6 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE E TIPOLOGIA

Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico l'appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale ed impiegare un numero di scuolabus, comunque non inferiore a 3 (tre), oltre a quelli di scorta, adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza (Un scuolabus con capienza di minimo 45 posti, un secondo scuolabus con capienza minima 40 posti ed un terzo con capienza minima di 35 posti), nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. 13.01.2001 e D.M. 01.04.2010. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Breganze i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo. E' dunque esclusa qualunque contemporaneità di utilizzo.

Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che obbligano il trasporto di passeggeri in piedi.

Il numero degli alunni presenti in ogni autobus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente.

E' vietato il carico sugli autobus, adibiti al trasporto scolastico, di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati per iscritto dal Servizio Scuola del Comune. E' fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli di cui all'art. 13 del presente capitolato.

Gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico dell'appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, nonché agli adeguamenti agli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.

Gli automezzi che l'appaltatore metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di: giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento.

Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno essere dotati a bordo di catene e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

L'appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio di trasporto scolastico con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copie delle carte di circolazione, delle polizze assicurative almeno sette giorni prima dell'attivazione dei relativi servizi. Detti mezzi devono corrispondere a quelli indicati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e le successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine, (esempio miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione della Stazione Appaltante; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di vetustà, pena la risoluzione del contratto. Per ogni variazione effettuata successivamente all'attivazione dei servizi, l'appaltatore dovrà presentare, entro un mese dalla variazione stessa, l'elenco aggiornato dei mezzi impiegati ed i relativi documenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di chiedere la sostituzione, nel corso dell'anno, di uno o più automezzi all'interno del parco mezzi indicato in sede di offerta, qualora ne ravvisi la necessità.

E', altresì, necessario che l'appaltatore disponga di un numero di automezzi omologati e autorizzati e di un'organizzazione in grado di garantire la continuità e la regolarità del servizio stesso, anche nei casi di emergenza.

ART. 7 – PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia ai alcool dipendenza e di assunzione di sostante psicotrope e stupefacenti.

Il personale addetto alla guida degli automezzi dovrà essere uguale almeno a quello dei mezzi previsti in servizio e di scorta, così che all'occorrenza possa essere sostituito immediatamente l'autista assente.

L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

L'appaltatore dovrà richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale.

Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale e, entro un mese da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti.

Tra la Stazione Appaltante e il personale dell'appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.

Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'appaltatore riterrà più opportune (divisa, distintivi, ecc.) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti e/o dell'autista e/o dell'accompagnatore;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Servizio Scuola;
- non prendere accordi direttamente con i genitori o il personale insegnante, indirizzando gli stessi al Servizio Scuola;
- non prendere ordini da estranei fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;

- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il Servizio Scuola;
- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni e possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti per i quali la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni meteorologiche e del traffico;
- non fumare sul mezzo;
- non assumere bevande alcoliche;
- osservare scrupolosamente gli orari, le fermate stabilite nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione.
- consegnare il bambino unicamente ai genitori o loro delegati come specificato nell'art. 5 del presente capitolato;
- non dare adito a discussioni, diverbi o quant'altro possa generare conflitti tra utenza e l'Amministrazione comunale;
- provvedere a controllare se l'utenza è munita di apposito tesserino od in possesso di biglietto di corsa singola o di andata/ritorno debitamente rilasciati dal Comune;
- raccogliere i biglietti delle eventuali corse singole e di andata/ritorno giornalmente recapitandoli poi mensilmente al Comune.

L'appaltatore è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale di categoria del personale dipendente.

E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2006, il personale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

La Stazione Appaltante effettuerà la verifica sulla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, acquisito il documento unico di regolarità contributiva, accerti una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale importo verrà direttamente

versato agli enti previdenziali e assicurativi, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

Le autorità presso le quali si possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono: l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, l'I.N.A.I.L. e l'A.S.L. di competenza territoriale.

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego, e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. Dovrà anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s. m.i..

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

La ditta aggiudicataria prima dell'avvio del servizio di trasporto è tenuta formare il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulla modalità di accompagnamento degli utenti. Dell'avvenuta formazione dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Scuola del Comune.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

ART. 8 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio di accompagnamento, durante il trasporto scolastico (andata e ritorno) dei bambini delle scuole dell'infanzia sarà garantito dalla stazione appaltante con personale diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore, in misura di numero 1 (uno) accompagnatore per ogni mezzo utilizzato.

Nel caso in cui l'Amministrazione si trovasse nell'impossibilità di provvedere a detto servizio di accompagnamento l'appaltatore dovrà essere pronto, nel giro di una settimana, a garantire detto servizio previo accordo economico separato integrativo al presente appalto.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo.

Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti gli utenti siano regolarmente seduti;
- assistere gli utenti nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- accompagnare, quando necessario, gli utenti all'entrata esterna della scuola;
- sorvegliare gli utenti durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole, ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di intemperanza o danno;
- controllare che gli utenti trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- non far scendere dall'autobus i bambini delle scuole se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che, in tal caso, dovrà essere reperito telefonicamente. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il bambino dovrà essere accompagnato presso la sede della ditta aggiudicataria dell'appalto, dove i genitori andranno a riprenderlo;

- segnalare con immediatezza al Servizio Scuola l'eventuale assenza di persona adulta alla fermata di ritorno assegnata agli utenti;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o di altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il servizio scuola del Comune.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è fatto divieto di:

- fumare a bordo del mezzo o nelle vicinanze in presenza dei minori (comprese sigarette elettroniche);
- assumere bevande alcoliche;
- esprimere con modi inurbani e con atteggiamenti diseducativi e comunque non inerenti alle proprie mansioni;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dal servizio scuole del Comune di Breganze, se non previa autorizzazione scritta del medesimo servizio;
- dare adito a discussioni, diverbi o quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

Anche per il personale di accompagnamento dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, nonché in quanto applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Il suddetto personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

ART. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "Contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui al successivo art. 13, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante stessa. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Stazione Appaltante le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale servizio. L'appaltatore stesso autorizza l'effettuazione dei detti controlli.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta, come precisato all'art. 10.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà:

- assicurare il servizio di trasporto scolastico dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso per tutta la durata dell'iniziativa;

- disporre di tutti gli automezzi, del personale e delle autorizzazioni necessarie a garantire il corretto e completo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato alla data di avvio dei medesimi;
- svolgere correttamente i servizi affidati rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata, e quant'altro previsto dal Piano dei trasporti, dal presente capitolato, dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nazionali e regionali;
- effettuare i percorsi stabiliti dal Comune;
- richiedere agli organi competenti il necessario nulla osta al transito nel territorio dei comuni limitrofi eventualmente interessati al servizio;
- non effettuare soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere per numero dei bambini e ragazzi trasportati;
- presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O.;
- presentare al Comune, almeno sette giorni prima dell'inizio dei servizi ed entro dieci giorni da ogni variazione successiva, tutta la documentazione relativa ai mezzi, compresi quelli di scorta, che saranno utilizzati per i servizi oggetto del presente appalto;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, garantendone la salita e la discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero temporaneamente al medesimo di svolgerlo regolarmente e puntualmente. Nel caso in cui uno o più autobus non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante un servizio sostitutivo con autobus idonei, entro trenta minuti dal verificarsi dell'inconveniente e informare tempestivamente il Servizio Scuola del Comune di Breganze;
- comunicare immediatamente al Comune, anche telefonicamente, gli eventuali incidenti anche se di minima rilevanza;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnatore);
- vietare a tutti gli autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita dalle scuole e della salita degli utenti e ad impegnarsi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico;
- dotarsi di un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi. Di detto ufficio dovrà essere fornito, prima dell'avvio del servizio, il recapito ed i numeri telefonici alla stazione appaltante;
- assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché di quello che dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle

prestazioni oggetto del presente Capitolato, con altro personale di pari qualifica professionale;

- formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere;
- comunicare al Comune, almeno sette giorni prima dell'inizio dei servizi e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti ai medesimi, corredati dei rispettivi numeri di telefono mobile e delle rispettive linee assegnate, allegando copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale (C.Q.C.);
- assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero, poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente;
- individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico che dovrà tenere i contatti con la Stazione Appaltante per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il nominativo dovrà essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei servizi così come tempestivamente sarà comunicata ogni sostituzione;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- comunicare, almeno sette giorni prima dell'avvio dei servizi, alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile della sicurezza (R.S.P.P.) ed i nominativi degli addetti al primo soccorso ed antincendio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- trasmettere almeno sette giorni prima dell'avvio dei servizi il Documento inerente la valutazione dei rischi relativi ai servizi oggetto dell'appalto (D.V.R.) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate;
- svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale di vigilare sugli alunni dal momento in cui gli sono affidati e sino a quando gli stessi non facciano ingresso nell'ambito scolastico o, al ritorno, sino a quando non siano riconsegnati ai genitori o ad altri adulti appositamente delegati che ne assumano la sorveglianza;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;
- eseguire le disposizioni che venissero impartite dalla Stazione Appaltante in merito alla regolarità e al buon andamento del servizio.

ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore e compresi nel prezzo, tutti gli oneri attinenti l'attuazione dei servizi in appalto ed in particolare:

- spese per la gestione del personale impiegato compresi gli eventuali accompagnatori, dove previsti, come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi consumi e revisioni;

- imposte e tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- spese per danni a terzi o alla Stazione Appaltante causati dal personale o dai mezzi dell'appaltatore durante lo svolgimento dei servizi;
- spese per danni subiti ai mezzi, alle carrozzerie o agli interni, compresi i sedili e le tappezzerie, subiti accidentalmente o dovuti a comportamenti involontari o intenzionali o comunque scorretti da parte degli utenti;
- spese inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del contratto;
- spese di accesso dalla sede della rimessa al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa;
- spese per servizi sostitutivi di emergenza anche se sostenute dalla Stazione Appaltante;
- spese qui non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, nel rispetto delle norme vigenti o che dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto.

ART. 12 – INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta (anche a mezzo fax e/o e-mail) e telefonica al Servizio Scuola del Comune e, per il trasporto scolastico, all'Autorità Scolastica di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o al ritorno). Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo e gli utenti trasportati, come già previsto al precedente art. 7.

ART. 13 – CONTROLLI

Il Comune effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e di accompagnamento.

In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.).

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Potranno essere attivate, in collaborazione con l'appaltatore, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento l'appaltatore può proporre innovazioni che, nel rispetto del presente Capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

Il servizio oggetto del presente Capitolato s'intende esercitato a totale rischio e pericolo dell'appaltatore, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso la Stazione Appaltante ed i funzionari preposti, da ogni

responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Per responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non s'identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato da parte della Stazione Appaltante e la piena osservanza delle prescrizioni del medesimo Capitolato da parte dell'appaltatore non diminuirà in nulla la responsabilità dell'appaltatore stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente a carico dello stesso.

In particolare, l'appaltatore assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali (scuola o fermata), sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00. La predetta polizza assicurativa dovrà comprendere anche la copertura per danni/infortuni che i passeggeri possono subire durante le operazioni in salita e in discesa.

L'appaltatore dovrà inoltre contrarre polizza assicurativa R.C.T. per rischi inerenti alla propria attività e polizza assicurativa R.C.O..

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante contestualmente alla stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso.

L'appaltatore dovrà, inoltre, presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O..

Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, l'appaltatore manleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. L'appaltatore comunicherà per iscritto e a titolo informativo il fatto accaduto entro un giorno al Servizio Scuola e all'Autorità Scolastica.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto derivante dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse

pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 75, comma 7, in ordine alla riduzione al 50% della garanzia per gli operatori economici certificati secondo le norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti/consorzi costituiti o non, per usufruire del beneficio della riduzione di cui sopra, tutte le imprese riunite dovranno essere certificate secondo le determinazioni di cui al succitato comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia potrà essere costituita nei seguenti modi:

- a) in contanti;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- c) mediante fideiussione bancaria;
- d) mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- a) la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- b) la rinuncia dell'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all'art. 1957 c.c.;
- c) l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata al termine di ogni anno di contratto, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico e non necessita quindi, di alcun benestare da parte della Stazione Appaltante, purché l'esecutore del contratto consegni preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati d'avanzamento, ovvero analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 117 "Cessione dei crediti derivanti dal contratto" del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo di contratto.

In tal caso, l'appaltatore resta comunque responsabile, nei confronti del Comune di Breganze del puntuale adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto è consentito unicamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Breganze almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, l'appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento o di consorzio;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Breganze, l'appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i..

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Comune di Breganze non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune di Breganze sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore deve praticare per le prestazioni svolte dai subappaltatori gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 18 – PENALITA'

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20 presente Capitolato all'appaltatore, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità

dell'inadempienza, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- € 50,00 per mancato utilizzo da parte del personale di forme idonee all'identificazione (divisa o distintivo), per ogni episodio;
- € 100,00 per mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini previsti, per ogni episodio;
- € 200,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi di cui all'art. 6, per ogni episodio;
- € 200,00 per sostituzione di conducente o accompagnatore non comunicata al Servizio Scuola, preventivamente alla presa in servizio, per ogni episodio;
- € 500,00 per mancato rispetto degli orari stabiliti, per ogni episodio;
- € 600,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale in servizio, per ogni episodio;
- € 700,00 per mancata effettuazione di parte di una corsa, per ogni episodio;
- € 700,00 per violazione del codice della strada, per ogni episodio;
- € 1.000,00 per mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), per ogni episodio;
- € 1.000,00 per mancata effettuazione di una corsa, per ogni episodio;
- € 1.000,00 per ogni avaria dello stesso automezzo ripetuta tre volte durante l'anno (irrogazione della penale al verificarsi della terza avaria);
- € 1.500,00 per impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, per ogni episodio;
- € 1.500,00 per mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio in appalto a quelli indicati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine, (esempio miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare, anche a mezzo telefax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio dal Servizio Scuola della Stazione Appaltante da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

Si precisa che quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 300,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto al successivo art. 20 per la risoluzione contrattuale.

Il Responsabile del servizio scuola del Comune potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta, con la precisazione che dovranno sussistere contemporaneamente tutte e quattro le predette condizioni.

Inoltre, qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato, con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di sicurezza per i trasportati o per terzi, persone o cose;
- c) arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti della Stazione Appaltante, senza espresso consenso della Stazione Appaltante stessa;
- f) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio di attività oggetto dell'appalto;
- h) quando l'appaltatore si renda colpevole di frode;
- i) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- l) in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 10 del DPR 3.6.1992, n. 252 rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione Veneto del 9.1.2012;
- m) in caso di mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione Veneto del 9.1.2012;
- n) modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR 3.6.1998, n. 252, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di ultimare il servizio in appalto, a partire dal soggetto che ha presentato la propria migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 21 – RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI BREGANZE

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento con preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

Il Comune di Breganze è titolare del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato e provvederà con successivo e separato atto del Responsabile competente del servizio, a nominare l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati personali detti.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal precitato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale.

In particolare l'appaltatore:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;
- dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Servizio Scuola del Comune di Breganze.

L'appaltatore si impegna fin d'ora ad osservare e far osservare al personale adibito al servizio l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà

conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché a vigilare sul corretto operato degli incaricati del trattamento dei dati.

ART. 23 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche relative al presente appalto.

Il legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi dell'appaltatore, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il Servizio Scuola anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.

Sarà cura del legale rappresentante segnalare alla Stazione Appaltante il nominativo della persona incaricata di sostituirlo.

ART. 24 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà pagato, in rate mensili posticipate, per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico (settembre/giugno) su presentazione di regolari fatture in modalità elettronica e previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della documentazione, attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Tutte le fatture dovranno:

- a) essere intestate al Comune di Breganze – Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze (VI)
C.F. / P.IVA: 00254180243;
- b) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2011);
- c) riportare gli estremi del CIG (codice identificativo gara).

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b), c), e non trasmesse in formato elettronico, le fatture saranno restituite al mittente.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

In caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008, n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, la Stazione Appaltante verificherà se l'appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

ART. 25 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIESTA DI ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI

La stipulazione del contratto - in forma pubblica amministrativa - avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, comunque,

decorsi i termini di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla dimostrazione da parte dell'aggiudicatario di poter disporre del personale e dei mezzi offerti per l'espletamento del servizio, nonché dell'ufficio operativo di cui al precedente art. 10.

Costituiranno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e le offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione nonché il rimborso delle spese anticipate dal Comune per l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di estratto del bando di gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipulazione del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipulazione senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.

ART. 27 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente Capitolato, mediante transazione ex art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza.

ART. 29 – RECLAMI

Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei reclami, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- 1) il reclamo effettuato da parte degli utenti, delle Autorità Scolastiche ecc. all'appaltatore, dovrà essere da questo recapitato al Comune tempestivamente;
- 2) il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, inoltrerà la contestazione all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R./posta certificata;
- 3) l'appaltatore dovrà rispondere al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
- 4) la risposta sarà trasmessa all'autore del reclamo entro i successivi 5 giorni.

ART. 30 – “PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA' FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEI PUBBLICI APPALTI”

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto.

ART. 31 – RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” e s.m.i, dal D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto dal bando.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ART. 32 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale il Prospetto percorsi – Allegato 1) composto di n° 3 facciate)

Breganze lì 10 maggio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA n° 1
Amministrativa, Affari Generali, Socio, Culturale
Scolastica e Servizi Demografici
Dionisio Sartori